



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(emanato con D.R. rep. n. 1322 del 13 settembre 2016 – entrato in vigore il 14 settembre 2016)



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 1 – Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro (RLS) presso l'Università di Verona sono pari a 6 (sei).

I RLS durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti.

Art. 2 – Convocazione del corpo elettorale, Commissione elettorale e seggi

Le elezioni per il rinnovo dei RSL sono indette ogni tre anni, con decreto, dal Rettore sentita la RSU e le OO.SS..

Le elezioni per il rinnovo dei RSL si svolgono, di norma, con modalità informatiche.

Art. 3 – Elettorato

L'elettorato attivo spetta a tutto il personale dell'Università degli Studi di Verona (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e CEL).

L'elettorato passivo spetta a tutto il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Verona (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e CEL), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro.

Art. 4 – Esercizio del voto

L'elettore potrà indicare la preferenza per un solo candidato.

Art. 5 – Candidature

Le candidature possono essere presentate sia dai singoli dipendenti che dalle Rappresentanze Sindacali con le modalità indicate dal decreto di convocazione del corpo elettorale di cui al precedente art. 2.

Art. 6 – Nomina degli eletti

Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze, a parità di numero di preferenze prevale l'anzianità anagrafica.

I RLS vengono nominati con decreto del Rettore.

Art. 7 – Incompatibilità

Il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro è incompatibile con:

1. l'appartenenza al Servizio Prevenzione e Protezione;
2. l'appartenenza al Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
3. l'appartenenza al Servizio di Radioprotezione Fisica;



4. la carica di Medico competente;
5. la responsabilità della direzione di una struttura od il ruolo di Delegato alla sicurezza;
6. la rappresentanza della delegazione di parte pubblica;
7. la carica di consigliere e di senatore rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

In caso di mancata opzione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, il perdurare della causa di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di RLS.

Art. 8 – Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.